



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 154 del 05/11/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 ottobre 2014, n. 2167

Cont. 906/14/TG - G.U.P. presso il Tribunale di Bari - costituzione di parte civile della REGIONE PUGLIA nel procedimento penale n. 1899/14 r.g.n.r. e n. 13111/14 R.G. G.I.P. a carico di M.C.C e C.M., pendente innanzi al G.U.P. di Bari. Nomina difensore e procuratore speciale esterno avv. Angelo Loizzi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue.

La Procura di Bari in data 07.07.2014 ha formulato in relazione al proc. Pen. N. 1899/14 r.g.n.r. richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di M.C.C. e C.M. per reati di cui agli artt. 81, 110, 356 e 640, co. 2 n. 1, c.p., "per aver in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri al fine di procurarsi un illecito profitto, in qualità di legali rappresentanti e responsabili del Laboratorio di Analisi "M.C.M. s.n.c.", convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Determina Dirigenziale Regione Puglia Assessorato alle politiche della Salute di accreditamento istituzionale n. 172 del 28.05.2007 -081/DIR/2006/ 0172; CONTRATTO N. 90013/1 datato 14.05.2013 stipulato con la Regione Puglia ASL Bari per erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali), detenuto ed utilizzato reagenti chimici scaduti di validità (omissis), parte degli stessi rinvenuti in uso all'interno dell'apparecchiatura per la diagnosi di chimica clinica e elettroliti modello IL LAB 650, così facendo cagionando un ingiusto danno nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale con contestuale inosservanza degli standard qualitativi (non garantendo al risultato delle analisi la rispondenza dei dati di laboratorio con la esatta rappresentazione di quanto quel determinato procedimento di analisi deve al contrario fedelmente evidenziare) e inadempienza agli obblighi contrattuali, conseguendo l'evidente risparmio economico sulle prestazioni infedeli effettuate". Per effetto di tale richiesta è stato notificato alla Regione Puglia in data 29.7.2004 avviso di fissazione udienza preliminare.

A seguito di detta notifica è stata avviata istruttoria interloquendo con il Servizio regionale Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica che, in data 08.09.2014, ha espresso parere favorevole alla costituzione di parte civile dell'Amministrazione regionale.

A seguito di quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.r. 18/2006 espresso dall'Avvocato Coordinatore, con la sottoscrizione del presente atto, di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel proc. pen. n. 1899/14r.g. n.r., nei confronti delle seguenti persone fisiche: M.C.C. e C. M. per le ragioni sopra riportate, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica all' avv. Angelo Loizzi, legale esterno.

Si dà atto che il mandato per il legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2892 del 20/12/2012, per un importo predefinito onnicomprensivo per onorari e spese pari a EURO 5275,67, comprensivo di IVA e CAP, calcolato nel rispetto dei vigenti parametri;

Valore della controversia: ordinaria importanza. Settore di spesa: Sanità.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.e i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari a € 5.275,67 comprensiva di IVA, CAP, oltre le spese pari a € 500,00, per un totale di € 5.775,67 sarà finanziata, con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 1.732,70, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap.1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/ 6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato Istruttore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare la Regione Puglia a costituirsi parte civile nel proc. pen. n. 1899/14r.g. nr, nei confronti delle seguenti persone fisiche: M.C.C. e C.M., per le ragioni sopra riportate, conferendo la procura speciale e la difesa tecnica all' avv. Angelo Loizzi, legale esterno;

- di fare obbligo all'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento e la liquidazione dell'acconto, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola